

S T A T U T O

(Allegato e parte integrante dell'atto costitutivo dell'Associazione Promocalabria APS oggi formalizzato)



Art. 01 Denominazione e sede

1. E' costituita con il presente atto, un'Associazione che assume la denominazione **PROMOCALABRIA** che sarà integrata con " **PROMOCALABRIA Associazione di Promozione Sociale** " o, in breve, " **PROMOCALABRIA APS** ", una volta conseguita l'iscrizione ai registri previsti e soddisfatte le condizioni di cui alla vigente normativa che regola il Terzo Settore.

Assume, quindi, la forma di Associazione, senza personalità giuridica, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e dal Decreto legislativo 03/07/2017 n. 117 recante " Codice del Terzo settore ".

Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi per l'Associazione le norme previgenti. Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore(RUNTS), nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo Settore, attraverso l'iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative vigenti.

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Reggio Calabria in Viale Pio XI° 4/A e potrà istituire, su proposta del Consiglio Direttivo e delibera dell'Assemblea, sedi operative ed uffici di rappresentanza e nominare Fiduciari territoriali in altri Comuni, Province ed anche all'estero, nonché Sezioni locali.

Il trasferimento della sede non comporterà la modifica del presente Statuto ma esclusivamente l'obbligo delle necessarie notifiche agli Organi competenti.

Art. 02 Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. L'assemblea delibera sugli eventuali regolamenti di esecuzione dello statuto, predisposti dal Consiglio Direttivo, per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 03 Efficacia dello statuto

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Art. 04 Interpretazione dello statuto

1. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 05 Scopo

1. L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale *in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi*, garantendo il funzionamento democratico dell'organizzazione in base alle regole statutarie ed avvalendosi in modo determinante e prevalente dell'attività di *volontariato dei propri associati* e delle persone aderenti agli enti associati a titolo personale, volontario e gratuito. L'associazione è apolitica, apartitica ed aconfessionale.

2. L'Associazione ha lo scopo di tutelare, promuovere, valorizzare e rilanciare le ricchezze della Calabria in Italia e nel mondo facendone riscoprire la cultura, le tradizioni ed il suo esclusivo e prezioso patrimonio storico, artistico, antropologico, linguistico, florofaunistico, paesaggistico, artigianale, imprenditoriale ed enogastronomico. Mira, nel contempo, a costituire una rete di eccellenze da affiancare e sostenere attraverso innovativi progetti di marketing territoriale.

In particolare, per il raggiungimento dello scopo di cui al comma precedente, l'Associazione si propone di:

a) realizzare e gestire portali web di ultima generazione, applicazioni mobili anche geolocalizzate con mappe interattive e pagine social che favoriscano la conoscenza approfondita dell'intero territorio calabrese consentendo anche la personalizzazione di percorsi dinamici ed itinerari guidati multilingua; gestire ed aggiornare, conto terzi in convenzione, altre eventuali piattaforme e/o strumenti informatici e multimediali;

b) realizzare e registrare presso l'UIBM, acquistare o acquisire in licenza o comodato marchi e brevetti utili alla promozione territoriale ed agli scopi associativi;

c) attivare strategie condivise da tutti gli attori sul territorio, pubblici e privati, coinvolgendo i protagonisti nella creazione di una rete di esperienze che ponga la Calabria al centro di ogni attività per la sua tutela, il suo sviluppo e la sua valorizzazione e sollecitando lo spirito imprenditoriale del tessuto economico produttivo territoriale con particolare attenzione ai giovani talenti ed alle start up;

d) salvaguardare, difendere e diffondere il patrimonio culturale della Calabria promuovendone le identità storiche, della memoria e delle tradizioni popolari, incentivando il rapporto fra tradizione ed innovazione e rigenerando dal basso territorio e comunità;

e) promuovere il turismo sociale, rurale e sostenibile (montano, balneare, enogastronomico, termale, religioso, congressuale etc.) quale forma di approfondimento della conoscenza del territorio della Calabria e delle sue specificità, ricorrendo anche all'attivazione di gemellaggi, scambi formativi internazionali e turismo consapevole;

f) svolgere e/o commissionare attività di ricerca, sperimentazione e monitoraggio concernenti tutti gli aspetti legati al territorio: ecosistema, biodiversità, cultura, andamento socio economico, artigianato, turismo, imprenditorialità, enogastronomia, incoming etc. nonché ricerche e studi sulle più antiche stirpi calabresi;

g) organizzare, realizzare e partecipare ad iniziative, eventi e manifestazioni quali conferenze, convegni, seminari, dibattiti, laboratori, congressi, esposizioni, viaggi, mostre, fiere, spettacoli ed altre iniziative mirate all'approfondimento e/o divulgazione di tematiche culturali, sociali, ambientali, artistiche, archeologiche ed economico produttive della Calabria;

h) produrre, commissionare e diffondere materiale informativo sia in formato cartaceo che multimediale comprese eventuali pubblicazioni periodiche. L'Associazione può realizzare, con propri mezzi ed attraverso i suoi volontari, e/o commissionare, anche in compartecipazione ad altri Enti ed Associazioni calabresi, servizi fotografici, videoclip, spot, e documentari da diffondere attraverso internet o tramite reti televisive e radiofoniche o altri mezzi compatibili;

i) Istituire premi e concorsi che coinvolgano e sollecitino le migliori energie territoriali;

l) predisporre concreti piani di marketing territoriale attraverso progetti di comunicazione integrata, direttamente e/o in compartecipazione. Gli imprenditori associati potranno essere autorizzati ad utilizzare il segno distintivo del marchio sociale per qualificare i loro prodotti e servizi.

m) affiancare e sostenere le botteghe artigiane più meritevoli con ogni mezzo possibile allo scopo di tramandare le antiche manifatture, anche suggerendo, eventualmente, il restyling e la reinterpretazione di prodotti tradizionali da promuovere sul mercato globale sia attraverso il web che mediante l'organizzazione di specifiche mostre-mercato, partecipazioni a fiere, manifestazioni e quant'altro;

n) promuovere le eccellenze del territorio in ogni ambito affinché la Calabria possa divenire più conosciuta, competitiva, accogliente e solidale;

o) organizzare, gestire, promuovere e partecipare ad attività educative e corsi di formazione culturale e/o tecnica anche in forma telematica sui temi territoriali, favorendo l'inclusione sociale e la completa integrazione di eventuali soggetti svantaggiati, con particolare riguardo al turismo sostenibile e responsabile, all'artigianato ed all'enogastronomia, anche in collaborazione con altre associazioni, istituzioni ed organismi;

p) sviluppare contatti con le comunità di calabresi all'estero, favorendo la creazione di un network virtuoso e collaborativo e l'eventuale loro concreta adesione all'Associazione attraverso i propri legali rappresentanti;

q) partecipare, anche in solido con altre associazioni e/o enti del territorio, a bandi comunali, regionali e nazionali per l'assegnazione di beni mobili ed immobili confiscati alla criminalità organizzata, reputati utili allo sviluppo delle attività associative;

r) aderire ad altri organismi, federazioni, movimenti o altre organizzazioni aventi scopi analoghi, affini o connessi ai propri, anche attraverso la stipula di appositi protocolli d'intesa;

s) promuovere ogni attività di coinvolgimento e comunicazione per diffondere il senso di appartenenza ed i valori dell'accoglienza, dell'ospitalità e della solidarietà in seno alle generazioni più giovani, favorendo l'inclusione sociale e contribuendo allo sviluppo ed al rafforzamento della cittadinanza attiva e della legalità. Diffondere fra i giovani la conoscenza della cultura e della pratica del volontariato;

t) svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, bancaria o assicurativa, partecipativa, rilasciare fidejussioni e altre garanzie di carattere patrimoniale, acquisire a qualsiasi titolo, nonchè cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso ed in comodato beni mobili ed immobili, comprese strutture, strumentazioni, impianti, mezzi di trasporto tutto per il migliore raggiungimento dei propri fini associativi;

u) esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - per finanziare specifici progetti o le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Potrà organizzare anche attività di fundraising nel rispetto delle normative in vigore.

v) Ricercare ed attivare convenzioni e facilitazioni da parte di terzi per la prestazione di servizi e/o la fornitura di beni in favore degli associati a condizioni di favore.

z) Esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

3. Avvalersi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre Associazioni, Società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

4. Esercitare, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

Art. 06 Soci

1. Tutti i soci hanno pari diritti, doveri e dignità ; sono garantiti i diritti inviolabili della persona all'interno dell'Associazione.

2. Il numero dei soci è illimitato.
3. Possono essere soci dell'Associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche maggiorenni e giuridiche che condividano gli scopi dell'Associazione e vogliano, con spirito di servizio e con atteggiamento di autentico dialogo e di concreta collaborazione, operare per i suddetti scopi.
4. Non è posta alcuna limitazione sulle condizioni economiche e sociali degli aspiranti soci né *discriminazioni etniche e/o religiose*.
5. 4. Non è contemplato il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa né la temporaneità della qualifica di socio.

Art. 07 Ammissione del socio

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta scritta al consiglio direttivo, impegnandosi al rispetto senza riserve del presente statuto ed osservandogli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Il consiglio direttivo, o disgiuntamente ogni suo componente, potrà chiedere all'aspirante socio ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione. La domanda di ammissione dovrà contenere le complete generalità del richiedente, il suo indirizzo di residenza, il codice fiscale, recapiti telefonici e di posta elettronica, nonché l'autorizzazione al trattamento dei dati personali in ottemperanza alla legislazione vigente.
2. Le persone giuridiche che intendano aderire all'Associazione dovranno anch'esse presentare richiesta sottoscritta dal proprio rappresentante legale.
3. Il consiglio direttivo deciderà, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, sull'ammissione o meno del nuovo socio all'interno dell'Associazione. Per rispettare il predetto termine di sessanta giorni, il Presidente potrà anticipare al richiedente la comunicazione della sua ammissione, sentendo preliminarmente ed informalmente gli altri membri del Direttivo; in tal caso si procederà alla ratifica e registrazione dell'ammissione alla prima adunanza utile del Consiglio Direttivo.
4. La delibera di eventuale rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato, il quale potrà chiederne il riesame entro sessanta giorni con ricorso alla prima assemblea utile, unendo alla domanda di ammissione la documentazione ritenuta più opportuna.
5. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e sarà inserito nel libro soci ed eventualmente nel registro dei volontari.
7. I soci possono essere:
 - a) **soci fondatori**: sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo;

b) **soci Ordinari**: sono soci ordinari le persone fisiche e/o giuridiche che, previa domanda di ammissione e successiva accettazione da parte del Consiglio Direttivo, entrano a far parte dell'Associazione e risultino in regola con il versamento delle quote sociali annuali;

c) **soci Volontari**: sono soci ordinari volontari le persone fisiche, in regola con il versamento delle quote sociali annuali, che prestano attività gratuita, volontaria e continuativa in favore dell'Associazione secondo le modalità stabilite dal consiglio direttivo; I soci volontari verranno elencati anche nell'apposito registro dei Volontari;

d) **soci Fiduciari**: sono soci ordinari volontari, in regola con il versamento delle quote sociali, che vengono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Il socio Fiduciario opera in una specifica area territoriale ritenuta di particolare interesse dall'Associazione e svolge una funzione di cooperazione e coordinamento per lo sviluppo delle attività associative in base agli obiettivi e nei limiti indicati dal Consiglio Direttivo. Il socio fiduciario non ha alcun potere di rappresentanza ma agisce esclusivamente da sostenitore e volontario ponendo in atto ogni azione di stimolo e proselitismo e segnalando ogni notizia utile per eventuali iniziative e/o attività da porre in essere nel territorio in cui opera. La nomina del socio fiduciario ha valore sino alla scadenza del Consiglio Direttivo che lo ha proposto e può essere riconfermato dall'Assemblea al momento del rinnovo periodico degli Organi dell'Associazione. Su richiesta del Presidente i Soci Fiduciari possono essere invitati a partecipare a specifiche sedute del Consiglio Direttivo perché relazionino periodicamente sull'andamento delle attività territoriali. I Soci Fiduciari verranno indicati anche nell'apposito registro dei Volontari;

e) **soci Benemeriti**: sono soci Benemeriti, detti anche Onorari, i soci ordinari, persone fisiche e giuridiche e gli enti, che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera ed il progresso dell'Associazione. Tale qualifica viene assegnata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;

7. coloro che contribuiscono agli scopi dell'Associazione sostenendola mediante conferimenti liberali, in denaro o in natura, una tantum o periodicamente, vengono denominati **sostenitori**. Essi non acquisiscono la qualifica di socio a meno che non intendano anche aderire all'Associazione formalizzando regolare domanda di iscrizione e versando la prevista quota sociale annua.

8. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

9. La quota associativa annuale è intrasmissibile.

Art. 08 Diritti e doveri dei soci

1. I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività di volontariato prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il versamento delle quote sociali. Ciascun associato ha diritto ad un voto e potrà rappresentare per delega un massimo di altri tre associati;
- partecipare alle iniziative, attività ed eventi organizzati dall'Associazione e beneficiare dei servizi erogati dall'Associazione direttamente o attraverso altri Enti, Organizzazioni e soggetti, a condizioni agevolate, in virtù di convenzioni stipulate dal Consiglio Direttivo in favore di tutti gli associati;
- ottenere l'indicazione delle loro generalità sui libri sociali ed il tesserino annuale che attesta la valida iscrizione all'Associazione.

2. Gli stessi soci hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare, entro il 15 febbraio di ciascun anno, la quota associativa secondo l'importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo. La quota associativa ha validità per l'intero anno solare o frazione residua, è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

3. Per il primo anno sociale la quota associativa viene fissata in € 30,00 (trenta/00 euro).

Art. 09 Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per:

- a) decesso;
- b) mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione dell'assemblea, previa proposta del consiglio direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
- c) dimissioni: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;

d) espulsione: l'assemblea delibera l'espulsione su istanza del consiglio direttivo, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e delibere dell'assemblea o del consiglio direttivo ovvero qualora siano intervenuti gravi motivi o causati danni materiali o morali che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare eventuale ricorso al Collegio dei Probiviri o in alternativa all'assemblea ordinaria dei soci.

2. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere la restituzione della quota associativa o di eventuali contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Art. 10 Volontari

1. Assumono la qualifica di Volontari i soci ordinari che per libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo, le proprie competenze ed esperienze. La loro attività viene svolta in modo personale, spontaneo, gratuito e continuativo, senza fine di lucro neanche indiretto e ad esclusivo fine solidaristico. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari delle prestazioni.

2. Ai volontari potranno essere rimborsate dall'Associazione le sole spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Sono ammesse le autocertificazioni delle spese sostenute, con le modalità e nei limiti giornalieri e mensili previsti dal Codice del Terzo Settore.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

3. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione.

4. L'Associazione cura di assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

5. Le generalità dei volontari in forza all'Associazione risultano dall'apposito registro, con pagine numerate e vidimate dagli Organi competenti, aggiornato dalla segreteria associativa e custodito presso la sede sociale.

6. I volontari che dovessero risultare inattivi, senza giustificato motivo, per oltre un anno non partecipando attivamente alla vita associativa e non offrendo la loro collaborazione nel corso delle attività programmate, perdono la qualifica di volontari. In tal caso il consiglio direttivo procedere ad adottare apposita delibera che viene notificata all'interessato con contestuale annotazione sul registro dei volontari (cancellazione).

Art. 11 Sezioni

1. Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea può deliberare l'istituzione di Sezioni locali composte da almeno trenta fra soci ordinari attivi e soci volontari attivi che verranno coordinati da uno o più soci Fiduciari già operanti sul medesimo territorio. L'organizzazione e la gestione delle Sezioni locali, nell'eventualità della concreta loro costituzione, saranno sottoposte alla rigida osservanza di uno specifico regolamento che, approvato dall'assemblea, verrà sottoscritto dal Presidente dell'Associazione e dal responsabile della Sezione locale.

Art. 12 Organi Sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) Assemblea dei soci
- b) Consiglio direttivo
- c) Presidente
- d) Collegio dei Probiviri
- e) Revisore dei Conti
- f) Organo di Controllo(da rendere operativo al verificarsi delle previsioni contemplate nelle norme che regolano il Terzo Settore).

2. Le riunioni e le assemblee degli Organi Sociali possono svolgersi anche in luoghi diversi dalla sede sociale, individuati dal Consiglio Direttivo.

3. Tutte le cariche associative sono elettive, hanno durata triennale ed i relativi componenti sono rieleggibili. Le cariche sono conferite a titolo gratuito.

Art. 13 Assemblea

1. L'assemblea è composta dai soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano.

2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

3. E' convocata almeno una volta all'anno, dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

4. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, P.E.C. o e-mail (previamente indicata dai soci), spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea al

recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione. La convocazione è altresì valida se il relativo avviso risulta pubblicato almeno trenta giorni prima su apposita sezione dello spazio Web associativo.

5. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

6. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

7. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

8. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 14 Compiti dell'assemblea

Le competenze dell'assemblea sono:

- a) nomina e revoca i componenti degli Organi Sociali;
- b) discute ed approva il bilancio;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- h) delibera sul rigetto delle domande di ammissione di soci e/o sulla loro esclusione.

Art. 15 Assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ciascun socio ha diritto ad un voto, purchè iscritto da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota sociale. Alle altre Associazioni no profit iscritte nel libro soci di Promocalabria sarà assegnato un voto ogni cento soci attivi o frazione, con un massimo di tre. Almeno dieci giorni prima

dell'Assemblea il legale rappresentante di ogni Associazione affiliata dovrà autocertificare il numero dei soci risultanti attivi, in base all'evidenza aggiornata del rispettivo registro. Il diritto al voto delle Associazioni affiliate verrà esercitato dal loro Presidente o da suo delegato. I rapporti fra Promocalabria e le Associazioni affiliate potranno formare oggetto di appositi protocolli d'intesa che verranno predisposti dai due Consigli Direttivi e sottoscritti dai Presidenti per regolarne le relazioni, le attività e le reciproche modalità di sostegno e sviluppo.

3. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può essere portatore di un numero massimo di tre deleghe. Le Associazioni socie saranno rappresentate dal loro presidente o suo delegato in forma scritta.

4. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. A tale proposito si potranno anche utilizzare apposite piattaforme specializzate per le votazioni on line che garantiscano adeguati livelli di sicurezza, tracciabilità e trasparenza.

5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 16 Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

2. Per l'assemblea straordinaria, ad eccezione di quanto previsto nel comma precedente, si applicano le regole dell'assemblea ordinaria di cui al precedente articolo.

Art. 17 Struttura dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del consiglio direttivo designato dalla stessa assemblea.

2. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea.

3. I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

4. Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci, compresi i dissenzienti e gli assenti.

5. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente; ha diritto di informazione e di controllo come stabilito dalle leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Art. 18 Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un numero dispari di minimo cinque e massimo undici membri. Resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora risultino assenti ingiustificati alle riunioni per tre volte consecutive.

2. Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente, il vice Presidente ed il Segretario.

3. Il Consiglio direttivo si riunisce di norma, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni quattro mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro ed i Soci Fiduciari, con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei Consiglieri. Ogni componente ha diritto ad un voto, non sono ammesse deleghe. Sono ritenuti validi i voti di un massimo di due componenti che, per motivi contingenti, non possono essere presenti fisicamente ma che provvedano a collegarsi alla riunione in videoconferenza o videochiamata, circostanza che verrà dettagliata nel verbale. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio direttivo a cura del Segretario. In caso di assenza del Segretario verrà nominato, ad apertura della seduta in corso, un altro membro del Consiglio per la redazione del verbale in sua vece.

4. Compete al Consiglio direttivo:

a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

b) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;

c) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il conto di previsione possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo (rendiconto o bilancio sociale) entro la fine del mese di marzo dell'anno successivo;

d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

e) eleggere il Presidente e il vice Presidente;

f) nominare il Segretario, che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo;

- g) fissare l'importo della quota sociale annua che dovrà essere versata da tutti i soci;
- h) accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- i) proporre all'Assemblea la nomina di soci Fiduciari;
- l) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- m) assumere il personale eventualmente strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio e nel rispetto delle norme previste per le organizzazioni di volontariato.
- n) istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;

4. Il Consiglio Direttivo può cooptare nuovi soci in qualità di Consiglieri. La nomina dei soggetti cooptati verrà sottoposta alla ratifica dell'assemblea alla prima adunanza utile.

Art. 19 Presidenza

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Questi deve essere scelto in base ai requisiti onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo Settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo, può essere rieletto e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito alle attività compiute.
6. Predisporre le linee generali del programma annuale dell'Associazione, individuandone le esigenze e vigilando, nel contempo, sul mantenimento degli scopi sociali e sull'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle delibere degli organi sociali.
7. E' devoluta al Presidente la gestione finanziaria ordinaria dell'Associazione. Egli potrà, fra l'altro, disporre incassi e pagamenti, formalizzare l'apertura di conti correnti bancari e

postali intestati all'Associazione curandone in autonomia la loro tenuta, richiedere l'emissione ed utilizzare carte bancomat, revolving, paypal e similari. Sarà invece necessaria un'apposita delibera del Consiglio Direttivo per consentire al Presidente di richiedere affidamenti bancari per conto dell'Associazione quali anticipi su convenzioni e/o linee di credito ordinarie.

8. Il Presidente potrà delegare le funzione di tesoreria al Segretario o ad altro membro del Consiglio Direttivo autorizzandolo a gestire, in sua vece, i rapporti bancari, postali e finanziari in genere. Il delegato, in tal caso, potrà operare sui conti correnti intestati all'Associazione, anche con firma singola, sia per la trattenuta di assegni che per l'esecuzione di disposizioni di pagamento o rilascio di quietanze.

9. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nelle attività di gestione dell'Associazione e lo sostituisce in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia assente o temporaneamente impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni.

10. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura la tenuta dei libri contabili, dei libri sociali e del registro dei volontari.

Art. 20 Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

2. I probiviri non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo.

3. Il Collegio dei Probiviri dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

4. Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

5. Il Collegio è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Interpreta le norme statutarie e regolamentari e fornisce pareri sulla loro corretta applicazione. Deriva le controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi. Avverso il giudizio del Collegio, è possibile ricorrere al giudice ordinario.

Art. 21 Il Revisore dei Conti

Per ottemperare ad ulteriori esigenze di tutela e trasparenza l'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, nominerà un Revisore dei Conti che vigilerà sulla amministrazione dell'Associazione, sulla corretta tenuta della contabilità, dei libri sociali e sulla rispondenza formale e sostanziale dei rendiconti. Una Sua relazione annuale verrà allegata al bilancio, in occasione dell'approvazione da parte dell'Assemblea. Il Revisore dei Conti potrà essere scelto anche fra professionisti non soci e non potrà risultare componente del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri. Durerà in carica tre anni e potrà essere rieletto. La

figura del Revisore dei Conti verrà assorbita da quella dell'Organo di Controllo nella successiva eventualità della sua costituzione in ottemperanza a quanto disposto al riguardo dal Codice del Terzo Settore.

Art. 22 L'Organo di Controllo

Al ricorrere delle condizioni previste dalla Legge, l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, eleggerà i membri dell'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico e ad esso si applicano gli art. 2399 e 2397 comma 2 del Codice Civile. In caso di organo collegiale i requisiti di legge dovranno essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo vigila sull'osservanza della Legge, dello statuto, delle delibere e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'aspetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Può esercitare, al superamento dei limiti di cui al comma 1 dell'art. 31 del D.Lgs 3.07.17 n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso sarà costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie e documenti sull'andamento di attività sociali o su determinati affari. Se l'Organo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione dovrà nominare un Revisore Legale dei conti o una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 23 Adunanze in videoconferenza

Eclusivamente nei casi di forza maggiore o di stato di emergenza, le adunanze di tutti gli organi sociali potranno svolgersi interamente in videoconferenza nel rispetto delle prescrizioni dettate in materia dalla vigente legislazione.

In tali ipotesi saranno fissati in anticipo i relativi criteri di trasparenza, sicurezza e tracciabilità. Verranno resi noti in anticipo gli argomenti all'ordine del giorno corredati dalla documentazione relativa; si darà debita comunicazione preventiva, in fase di convocazione, sugli strumenti adottati, sulle modalità di accesso, di intervento e di voto.

Una sintesi delle adunanze verrà prodotta comunque in formato cartaceo, riporterà il dettaglio degli elementi tecnici adottati e verrà conservata nei libri delle adunanze con le consuete modalità.

Art. 24 Libri sociali

L'Associazione curerà la tenuta di tutti i libri sociali previsti dalla normativa e più in particolare:

- a) il libro dei soci;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui saranno trascritti anche i verbali eventualmente redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il registro dei Volontari con pagine numerate e vidimate dall'Organo competente;
- e) il libro delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri;

Al ricorrere delle condizioni indicate dalle normative in vigore, l'Associazione provvederà alla istituzione dell'Organo di Controllo ed a tenere il relativo libro delle sue adunanze e deliberazioni.

Tutti i soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dall'atto costitutivo e dal presente statuto.

Art. 25 Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- erogazioni liberali dei soci e di terzi;
- contributi pubblici e privati;
- contributi dell'Unione Europea e di altri organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra attività diversa da quelle di interesse generale ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 26 Beni

1. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili, beni mobili e beni immateriali. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati. I beni immateriali, quali brevetti e marchi, potranno essere creati e registrati direttamente ovvero acquistati o acquisiti in licenza o in comodato.

2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 27 Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 28 Scritture contabili e bilancio

1. I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione (rendiconto o bilancio sociale).

2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato, ove previsto, presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 29 Bilancio sociale

1. Il bilancio sociale d'esercizio sarà eventualmente redatto nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 30 Pubblicità e trasparenza

1. Il consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo, il registro dei volontari. Tali documenti sociali sono messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi consigliere. Copia elettronica in formato pdf dei bilanci e dei documenti sociali più importanti verrà annualmente pubblicata su apposita area del portale web che verrà istituito. Ogni socio potrà richiedere le credenziali necessarie per accedere ad un'ulteriore area, in questo caso riservata, che conterrà altri documenti sociali e/o progetti in corso di elaborazione per il cui sviluppo si potrà contribuire anche in via telematica.

Art. 31 Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le

modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Segretario, presso la sede dell'Associazione.

Art. 32 Personale retribuito

1. L'associazione può avvalersi di personale dipendente o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, retribuibile ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 117/2017.

2. I dipendenti ed i prestatori di lavoro autonomo non possono essere soci dell'Associazione.

3. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

4. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati per la gestione e l'amministrazione delle attività sociali non potrà mai essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 33 Assicurazione dei volontari aderenti

1. I soci volontari che prestano attività di volontariato, spontaneo, gratuito e continuativo sono assicurati contro i rischi di malattia, infortunio e responsabilità civile verso i terzi connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 34 Responsabilità dell'Associazione

1. L'associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 35 Assicurazione Associazione

1. L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art. 36 Scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 37 Norme di rinvio e disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Letto, approvato e sottoscritto

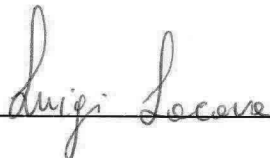
ARICO' ANTONIO



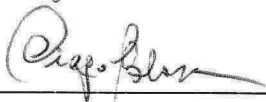
FIDA DARIO



LACAVA LUIGI



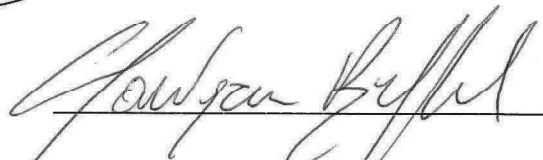
MALARA DIEGO



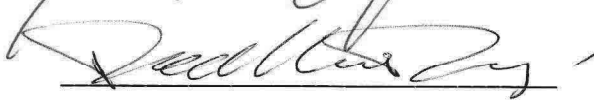
MALARA NUNZIO CARMELO



MONTEPAONE RAFFAELE



MUSCARI TOMAJOLI DOMENICO



Reggio Calabria, 29 giugno 2020